



CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE "RAGOGNA AIUTA RAGOGNA" A.P.S.

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2022, alle ore 20,30 del giorno 04 del mese di agosto, in seconda convocazione, presso il Centro di Aggregazione Giovanile in Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n° 1/B nel Comune di Ragogna (UD) si sono riuniti, debitamente convocati, i Soci della Consulta del Volontariato Sociale "Ragogna Aiuta Ragogna" A.P.S. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alle attuali disposizioni del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

All'Assemblea sono personalmente presenti i Soci:

1	BENEDETTI MARCO
2	BORTOLUZZI CLAUDIO
3	BORTOLUZZI JENNI
4	CONZATTI FULVIO
5	DE MONTE MAURIZIO
6	DOBRAN SUSANNA
7	GOTTI GIANNI
8	NATOLINO ALBA
9	PIDUTTI ADRIANO
10	QUATTRIN FRANK
11	TURI ANGELO
12	URTAMONTI GIOVANNI
13	VERDINI DANIELE
14	COMINOTTO CLAUDIA
15	PASSARIELLO GERARDO
16	ZULIANI STEFANIA
17	BUTTAZZONI FRANCO
18	CONDOLO CECILIA



CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE "RAGOGNA AIUTA RAGOGNA" A.P.S.

e sono rappresentati mediante Delega :

1	BELLOTTI DEBORAH
2	BORTOLOTTI IRVANA
3	CANDUSSO ANGELA
4	CONCIL ALMA
5	DE MONTE GUGLIELMO
6	DONELLI GIULIO
7	GARAU FIORELLA
8	LACCHIN SONIA
9	LIZZI FEDERICA
10	PELLIS DIEGO
11	TOPAZZINI RENATO
12	TADDIO GIANPIERO
13	ZORZINI CARLA
14	BATTAINO MONIA
15	NOCENTE FLAVIA

Riassumendo, sono presenti personalmente n. 18 Soci e n. 15 con delega. Tutti sono abilitati a partecipare alle votazioni.

L'Assemblea, convocata in seconda seduta per le ore 20,30, è quindi dichiarata regolarmente costituita e legittimata a deliberare, come da Art.10 dello Statuto vigente dell'Associazione.

Considerata la validità della seduta, assume la conduzione dell'assemblea il presidente Urtamonti Giovanni Battista, che incarica Quattrin Frank a verbalizzare e fare da segretario.

Dando il benvenuto ai Soci, il Presidente passa al primo punto all'Ordine del Giorno informando che la Consulta entrerà nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, nella fase di verifica dei documenti l'Ufficio Regionale del Servizio politiche per il terzo settore, tramite comunicazione del 28/06/2022 ha segnalato alcune difformità statutarie, ed ha richiesto, al fine della Registrazione, di esprimersi entro 10 gg. nella volontà di porvi rimedio, comunicazione inviata nei termini richiesti, e di adeguarci con lo statuto entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.

A questo punto, invita Quattrin Frank ad esplicitare in maniera più approfondita sulla situazione.

Frank Quattrin prende la parola informando che lo Statuto in essere era stato a suo tempo concordato con lo studio del commercialista, che lo aveva avvalorato, e quindi era stato integralmente portato all'approvazione



CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE "RAGOGNA AIUTA RAGOGNA" A.P.S.

dell'Assemblea Straordinaria del 23/09/2020, e spiega i punti su cui ci sono state le osservazioni e richieste di adeguamento, che vengono di seguito riportati :

1. ARTICOLO 4:

Ai sensi della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1 del Codice del Terzo Settore è necessario indicare specificatamente l'assenza di scopo di lucro della presente associazione.

2. ARTICOLO 6:

Ai sensi da art. 35.2 del CTS le quote non sono trasmissibili a nessun titolo, ivi compresa la trasmissibilità mortis causa.

3. ARTICOLO 9:

Come previsto ex articolo 25, lettere a e b del CTS, rientra tra le competenze inderogabili dell'assemblea rientra non solo l'elezione bensì anche la revoca dei componenti gli organi sociali e i soggetti incaricati alla revisione dei conti.

Altresì sono competenze inderogabili, a norma della lettera D del richiamato articolo, la delibera sulle responsabilità e la promozione di azioni di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi sociali.

4. ARTICOLO 10:

La disposizione di cui all'articolo 21, comma 3 del Codice Civile, che prevede il voto favorevole di $\frac{2}{3}$ degli associati per deliberare lo scioglimento dell'associazione è inderogabile.

5. ARTICOLO 11

A norma dell'articolo 26, comma 2 Codice del Terzo settore, si invita ad esplicitare, come la maggioranza degli amministratori sia scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

6. ARTICOLO 15:

Con riferimento al patrimonio si segnala che l'art. 8, comma 1 CTS prevede che "il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

Tale disposizione deve essere contenuta all'interno dello Statuto.

7. VOLONTARI

Si riscontra la mancata previsione dei limiti e le condizioni previste dagli articoli 17 e 18 CTS sulle attività svolte dai volontari.

L'adeguamento richiesto risulta che non è dovuto ad errori precedenti ma dal fatto che nel tempo ci sono state delle variazioni a livello normativo.

Premesso ciò, è stato predisposto un testo dello Statuto aggiornato, verificato dallo Studio del Commercialista, che si è a sua volta confrontato con gli organi competenti Regionali, e che oggi viene portato in visione ed in approvazione dell'Assemblea Straordinaria.

Durante la discussione, Pidutti Adriano ha evidenziato che ci si potrebbero fare delle correzioni sul testo a livello ortografico.

Adriano Pidutti



CONSULTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE "RAGOGNA AIUTA RAGOGNA" A.P.S.

Considerate opportuni i suggerimenti di Pidutti, peraltro non sostanziali, si propone di approvare il testo verificato dallo Studio del Commercialista, rinviando alle prossime Assemblee le eventuali correzioni.

Dopo ampio dibattito, l'Assemblea approva all'unanimità, mediante votazione palese, il testo dello Statuto, così come proposto, autorizzandone la registrazione di legge e rinviando a successive analisi ed approvazioni le correzioni non sostanziali proposte.

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno,

Il Presidente, passando al secondo punto dell'Ordine del Giorno informa che :

- L'AIISM ha richiesto il supporto per la vendita delle mele a titolo volontario nei giorni che corrispondono a Castelli Aperti di ottobre, per cui si chiede disponibilità o meno a dare tale contributo;
- In relazione agli accessi al Castello in questo periodo estivo, particolarmente caldo, si propone di modificare gli orari dalle 14,30- 18,30 alle 15,00-19,00;

I Soci si esprimono favorevolmente al supporto per le vendite delle mele di AIISM e di mantenere l'orario di apertura del Castello in essere, rendendosi disponibili a prorogare la chiusura qualora necessario

Non essendoci altro da discutere e da deliberare la seduta viene tolta alle ore 22,30.

Segretario
Frank Quattrin

Presidente
Giovanni Battista Urtamonti

29 AGO. 2022

REGISTRATO a TOLMEZZO il
Al N° 611 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € - ESENTE
consegnato in pari data 29/08/2022



Il Funzionario
Marisa Pardi

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

Esente da bollo ed imposta di registro ai sensi del D.L. n. 117/17 – art. 82, commi 3-5.
Iscrizione al registro APS al n. 800 – Decreto n. 4647/CULT – 6/11/2017

STATUTO Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata Consulta del Volontariato Sociale "Ragogna Aiuta Ragogna" A.P.S. avente sede legale in Ragogna (UD) - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n° 1/B – c.f. 94100140303

Art. 2

L'Associazione opera nel settore promozione sociale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- attività di promozione e utilità sociale
- sensibilizzare sulle problematiche esistenti relative alla solidarietà sociale a partire dalle realtà operanti nel territorio, siano esse l'Amministrazione Comunale, le Associazioni, Gruppi, Comitati o singoli cittadini;
- promuovere l'attività del volontariato all'interno delle Istituzioni scolastiche;
- promuovere e mettere in atto iniziative nel campo del sociale, culturale ed ambientale presentando progetti anche in forma associata;
- promuovere e mettere in atto iniziative destinate all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori; iniziative specifiche per la terza età; iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione;
- favorire la conoscenza del territorio e della cultura locali;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17 (n. progressivo e rif. art. 5 D-Lgs- 117/17):

- 1-a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2-d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3-e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché la tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- 4-f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 5-i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 6-k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 7-l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 8-o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di

filieri del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

9-p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

10-s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

11-t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

12-u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

13-v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

14-w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura dell'Organo di Amministrazione ed in particolare:

- Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative,
- Rendite patrimoniali,
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'ente. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario. La qualità di volontario è

incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. (Art. 17 Dlgs 117/2017)

Secondo l'Art. 18 del Dlgs.117/2017 i volontari devono essere assicurati contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivide gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

E' prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 117/17.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall'Organo di Amministrazione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura dell'Organo di Amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche ed Enti che condividono gli scopi dell'Associazione. Possono ammettersi come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In caso di rigetto della domanda, il rifiuto sarà motivato e notificato al candidato, che avrà 60 (sessanta) giorni di tempo dalla ricezione del rifiuto per richiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea.

Tutte le categorie degli associati godono degli stessi diritti e sono tenuti a rispettare gli stessi doveri come espresso da questo statuto.

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo di Amministrazione al quale sia stata attribuita tale competenza in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

Contro il provvedimento di esclusione è previsto ricorso da presentarsi all'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

Art.6

Tutti i Soci, che al momento dell'assemblea ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;

Stefano per Ballest

- b) di essere eletti alle cariche direttive;
c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
d) a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
e) a frequentare i locali della dell'associazione;
g) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
h) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
b) versare la quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione;
c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
b) L'Organo di Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) L'organo di Controllo;

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dall'Organo di Amministrazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spedirsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art.9

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
b) approvare la relazione morale del Presidente,
c) eleggere e revocare gli organi sociali,
d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale,
e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,
f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione della associazione,
i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

m) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 8). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11

L'Organo di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. La maggioranza dei suoi membri sarà costituita – ai sensi dell'art. 26, I comma CTS – da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. Gli Amministratori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata dell'Organo.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre amministratori. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L'Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art. 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea generale dei soci,
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13

il libro dei soci

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 14

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Alla nomina dell'Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Art. 15

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire ad associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (così come previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore).

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 17

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'associazione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ragogna, 04/08/2022

Il Presidente

Giovanni Battista Urtamonti



Il Segretario

Frank Quattrin



3 611 29/08/2022

0,00 **TIL22L000611000DD**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TIL